



COMUNE DI VALMADRERA
Provincia di Lecco

Cod. 10688

Delibera N. 8 del 30/04/2021

OGGETTO: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2021.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventuno addi trenta del mese di Aprile alle ore 18:00 nella Sala Consiliare in Valmadrera, via Fatebenefratelli n. 6, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, in videoconferenza, ai sensi dell'art. 73, comma 1 del D.L. 17.3.2020 n. 18. La pubblicità della seduta è garantita mediante streaming online in diretta sul portale <https://valmadrera.civicam.it/>.

Assume la presidenza Il Sindaco, Rusconi Antonio.

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Pietro Mastronardi con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale procede all'appello nominale e alla redazione del seguente verbale.

Al momento della trattazione del presente punto all'ordine del giorno risultano:

	Pres.		Pres.
RUSCONI ANTONIO	SI	DELL'ORO ELENA	AG
BRIONI RAFFAELLA	SI	PIAZZA MARCO	SI
BUTTI MARCELLO	SI	MAZZITELLI DOMENICO	SI
BOSISIO RITA	SI	LEIDI ALESSANDRO	AG
DELL'ORO MARTINA	SI	BARTESAGHI ELIO	SI
COLOMBO CESARE	SI	NOGARA FLAVIO	SI
BARBUTO FRANCESCO	SI	VILLA GUIDO	SI
CRIPPA PIERA	SI	DELL'ORO MAURO	SI
AMARETTI FEDERICO	SI		
		Totale	15

L'Assessore non consigliere, che partecipa senza diritto di voto, risulta:

	P	A
Giuseppe Anghileri	SI	==

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2021

I presenti al momento dell'introduzione del punto n. 3 all'ordine del giorno sono 15, collegati in videoconferenza.

Si dà atto che è presente in video conferenza anche l'Assessore esterno Giuseppe Anghileri.

Si dà atto che la presente deliberazione viene adottata in conformità a quanto previsto dal Decreto sindacale n. 17 del 10.4.2020 e nel rispetto delle "Regole di comportamento da tenere per la partecipazione alle sedute in videoconferenza degli organi collegiali", trasmesse ai consiglieri comunali con nota prot. n. 7171 del 14.4.2020.

In particolare l'intervento dei componenti del Consiglio nella seduta è stato assicurato mediante videoconferenza.

Si dà altresì atto che:

- tutti gli intervenuti nella videoconferenza sono stati identificati dal Sindaco e dal Segretario generale;
- per ciascuno di essi è stata accertata la possibilità di intervenire;
- le forme di pubblicità della seduta, pur in assenza di pubblico, sono state assicurate mediante streaming online in diretta sul portale <https://valmadrera.civicam.it/>.

Il Sindaco introduce l'argomento all'ordine del giorno e cede quindi la parola all'Assessore Martina Dell'Oro il quale illustra brevemente la seguente proposta di deliberazione, che è stata depositata agli atti del Consiglio comunale, nei termini previsti dall'art. 36 del Regolamento del Consiglio comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 della L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed in particolare:

- *il comma 738 che ha abrogato, a decorrere dal 01/01/2020, l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1 comma 639 della L. 147/2013, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti TARI;*
- *i commi da 739 a 783, che ridisciplinano l'Imposta Municipale Propria (IMU);*

VISTO il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale propria (IMU) approvato con deliberazione di C.C. n.46 del 30.09.2020;

VISTA la deliberazione C.C. n. 47 del 30.09.2020 con la quale si è provveduto a determinare per l'anno 2020 le aliquote e le detrazioni della nuova IMU;

DATO ATTO:

- *che il Consiglio Comunale deve deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di competenza del Comune entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, così come stabilito dall'art. 53, comma 16 della L. 388/2000, dall'art. 172, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 267/2000 e dall'art. 1 comma 169 della L.296/2006;*
- *che con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.01.2021 d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, previo parere favorevole della conferenza Stato-Città ed autonomie locali espresso nella seduta del 12 gennaio 2021, è stato disposto l'ulteriore differimento dal 31 gennaio al 31 marzo 2021 del termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;*
- *che con il "Decreto Sostegni" pubblicato in G.U il 22.03.2021 all'art.30 comma 4° – è stato disposto una ulteriore proroga al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2021/2023 da parte degli Enti Locali;*

VISTI:

- *il comma 748, che stabilisce nella misura dello 0,5 per cento l'aliquota di base per l'abitazione principale, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio Comunale;*
- *il comma 749, che fissa in euro 200,00 l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale e relative pertinenze, statuendo che detta detrazione si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del DPR 616/77;*
- *il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;*
- *il comma 751, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (c.d. "beni merce"), nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento; la stessa disposizione stabilisce che detti fabbricati saranno esenti a decorrere dall'anno d'imposta 2022;*
- *il comma 752, che consente di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;*
- *il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*
- *il comma 754, che stabilisce che l'aliquota di base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;*

RICHIAMATO l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, dell'art. 1, L. n. 160/2019, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la deliberazione di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

TENUTO CONTO che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2021 secondo i criteri adottati nel 2020;

VISTO l'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre

2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...”, la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze previa presentazione dichiarazione IMU;

EVIDENZIATO che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, L. n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno; in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;

ACCERTATO altresì che è stato espresso, sulla proposta della presente deliberazione, il parere tecnico ex articolo 49 del TUEL da parte del Responsabile del Servizio Tributi ed il parere di regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

DELIBERA

- DI** dare atto delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- DI** confermare per l'anno 2021 le aliquote e la detrazione della Imposta Municipale Propria introdotta dall'articolo 1, commi 739 e ss. della L. 160/2019 approvate per l'anno 2020, come risulta dal seguente prospetto:

TIPOLOGIA	ALIQUOTA	DETRAZIONE
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i>	Non Applicata	-
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione, ad esclusione delle categorie catastali A1-A8-A9, con relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto, da anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in un istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che le stesse non risultino locate.</i>	Non Applicata	-
<i>Unità immobiliare adibita ad abitazione principale, delle categorie catastali A1-A8-A9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</i>	0,58%	€ 200,00

<i>Unità immobiliari locate ad uso abitativo (escluse le pertinenze) da privati per soddisfare, su indicazione del Comune, esigenze sociali abitative di natura transitoria, ai sensi dell'art.5, comma 1 della L. n. 431/1998.</i>	0,50%	nessuna
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo e relative pertinenze immobiliari classificate esclusivamente nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella <u>misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, (anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo) concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzino come propria abitazione di residenza, sulla base dei seguenti requisiti:</i> a) <i>il comodante deve risiedere nello stesso Comune;</i> b) <i>il comodante non deve possedere altri immobili di tipologia "A" in Italia ad eccezione della propria abitazione di residenza (nello stesso Comune), non classificata in A/1, A/8 o A/9;</i> c) <i>il comodato deve essere registrato.</i> <u>Nota bene: qualora le disposizioni sopra menzionate (a – b – c) non siano rispettate non opera la riduzione del 50% della base imponibile, ma sulla tipologia catastale "A" (abitativa) concessa in comodato non registrato solo l'applicazione dell'aliquota 0,60% e sulle pertinenze l'aliquota ordinaria 0,86%.</u>	0,60 %	riduzione del 50% della base imponibile IMU
<i>Unità immobiliari ad uso abitativo (escluse le relative pertinenze) locate a titolo di abitazione principale con contratti rientranti negli accordi territoriali attuativi dell'art. 2, comma 3, della L. n. 431/1998.</i>	0,80 %	riduzione del 25% della base imponibile IMU
<i>Tutte le altre fattispecie immobili di categoria catastale: D (tranne D5), C, A10, B, A per le unità immobiliari adibite ad abitazione locate a qualsiasi titolo e terreni.</i>	0,86 %	nessuna
<i>Immobili categoria catastale "D5" (Istituti di credito, Cambio e Assicurazione)</i>	1,01 %	nessuna
<i>Unità immobiliari adibite ad abitazione sfitte o tenute a disposizione.</i>	0,96 %	nessuna
<i>Fabbricati rurali ad uso strumentale. Fabbricati "beni merce"</i>	0,10 %	nessuna

3. **DI dare atto** che ai sensi dell'art. 1 comma 48: "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà...", la riduzione si applica solo sull'abitazione e non sulle pertinenze previa presentazione dichiarazione IMU;

4. DI dare atto altresì:

- che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021;
- che le scadenze del tributo sono stabilite per legge in n. 2 rate, precisamente al 16 giugno e al 16 dicembre, ferma la possibilità del pagamento effettuato in un'unica soluzione entro la data del 16 giugno;
- in base alla normativa vigente allo Stato è riservata la quota d'imposta ad aliquota base pari allo 0,76% dei fabbricati categoria "D";
- i terreni agricoli sono esenti IMU in quanto il Comune di Valmadrera risulta classificato come montano (Circolare n.9 del 14.06.1993 e successive modificazioni ed integrazioni);
- che, ai sensi dell'art. 1, comma 767 della Legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- che per quanto non espressamente indicato si fa riferimento alle norme di legge e di regolamenti;

5. DI autorizzare il Responsabile dell'Area Tributi e Personale a sottoscrivere i formali atti conseguenti al presente provvedimento.

6. DI dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Al termine della relazione da parte dell'Assessore Martina Dell'Oro, il Sindaco cede la parola ai Consiglieri comunali per eventuali interventi e richieste di chiarimento.

Esaurita la discussione il Sindaco pone in votazione la proposta di deliberazione sopra riportata

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la sopra riportata proposta di deliberazione;

VISTO il parere favorevole espresso dal responsabile dell'Area Economico finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area economico finanziaria sotto il profilo della regolarità contabile con particolare riguardo ai riflessi dell'atto sulla situazione economica finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente ai sensi dell'art. 49, comma 1 e dell'art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000;

PRECISATO che le dichiarazioni di voto contrarie espresse dal Capogruppo Guido Villa per il Gruppo Ascolto Valmadrera e dal Consigliere Flavio Nogara per il Gruppo Lega per Salvini premier e la dichiarazione di voto favorevole espressa dal Capogruppo Cesare Colombo per il gruppo Ascolto Valmadrera sono riportate nella trascrizione integrale di cui all'allegato verbale;

RICHIAMATO il Decreto sindacale n. 17 del 10.4.2020 ad oggetto "Misure di semplificazione in materia di organi collegiali, ex 73 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, «Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19»";

PRESO ATTO che per la votazione si procede con appello nominale da parte del Segretario generale;

VERIFICATO che il Consigliere Federico Amaretti risulta essere non collegato in videoconferenza e che pertanto i votanti sono 14;

Con n. 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Consiglieri Elio Bartesaghi, Flavio Nogara, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), espressi per appello nominale da parte dei 14 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI fare propria ed approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Ed inoltre, per consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti in tempi brevi, con n. 10 voti favorevoli e 4 voti contrari (Consiglieri Elio Bartesaghi, Flavio Nogara, Guido Villa e Mauro Dell'Oro), espressi per appello nominale da parte dei 14 Consiglieri comunali presenti e votanti, esito della votazione proclamato dal Presidente e riconosciuto dai presenti,

DELIBERA

DI dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 - 4° comma – del D. Lgs. n. 267/2000.

Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, il quale dispone che *“Gli interventi e le dichiarazioni che vengono fatti dai Consiglieri nel corso delle discussioni costituiscono documento amministrativo e sono riportati, ai sensi dell'art. 22, 2° comma, della legge n. 241/1990 in apposite cassette di registrazione elettromagnetiche o, alternativamente, in formato digitale (file audio)...”* si dà atto che sono stati registrati su supporto digitale tutti gli interventi dell'intera seduta consiliare. La trascrizione integrale della fonoriproduzione è riportata nell'allegato verbale che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Sindaco
Rusconi Antonio

Il Segretario Generale
Dott. Pietro Mastronardi

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e norme ad esso connesse